

Contrabbando, confisca ko se c'è la definizione

In caso di contrabbando, è illegittima la confisca se il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle sanzioni: è questo il principio affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, la quale ha chiarito che la confisca rappresenta una sanzione accessoria, e non può pertanto essere applicata a seguito del pagamento, anche se in misura ridotta, della sanzione principale (sentenze 27 febbraio 2023, nn. 41 e 42). Diversamente, risulterebbero violati i principi di proporzionalità e del ne bis in idem.

Nelle due vicende esaminate, l'Agenzia delle dogane ha accertato la violazione del regime di ammissione temporanea, rispettivamente, in relazione a un'autovettura ucraina e un'imbarcazione battente bandiera svizzera, contestando il reato di contrabbando. Nonostante i contribuenti avessero versato l'Iva all'importazione dovuta, aderendo alla definizione agevolata della sanzione amministrativa irrogata (ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 472/1997), la Dogana aveva disposto la confisca dei beni.

Ad avviso dell'Ufficio, la definizione della sanzione principale non impediva l'applicazione della confisca, trattandosi di un provvedimento escluso dall'elenco delle sanzioni accessorie non irrogabili a seguito di definizione agevolata (art. 21, d.lgs. 472/1997). La disciplina del contrabbando, inoltre, non qualifica la confisca come una "sanzione accessoria", limitandosi a prevedere che "nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca" (art. 301 Tuld).

Le sentenze in commento forniscono un importante chiarimento interpretativo, in una materia caratterizzata da un'eccessiva stratificazione normativa e dalla conflittualità di alcune norme nazionali, anche risalenti, rispetto ai principi europei. Il Collegio ha stabilito che applicare la confisca, a seguito della definizione agevolata delle sanzioni, determinerebbe una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem, i quali impongono la necessità che la sanzione sia commisurata alla gravità dell'infrazione e al conseguimento degli obiettivi del legislatore, nonché alle circostanze specifiche del caso concreto e al disvalore della condotta (Corte di Giustizia 20 marzo 2018, C-524/15, Corte EDU 1° novembre 2016, A e B contro Norvegia).

Alla luce di tali principi, la Corte friulana ha affermato che i provvedimenti di confisca conservano la propria legittimità soltanto fino al versamento del tributo e della sanzione amministrativa principale: a seguito della definizione agevolata della sanzione, l'Amministrazione finanziaria deve, invece, provvedere al rilascio del bene.

Avvenuto il versamento degli importi dovuti, il mantenimento della confisca risulta, infatti, privo di scopo. Va rimarcato, inoltre, che, essendo una sanzione fissa rapportata al valore del bene oggetto di sequestro, la confisca risulta anche sproporzionata rispetto agli interessi dell'Amministrazione finanziaria, poiché non è possibile adeguarla alle circostanze del caso concreto.

Sara Armella

I provvedimenti di confisca conservano la propria legittimità fino al versamento del tributo e della sanzione amministrativa principale



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi